

DECRETO-LEGGE N.34/2014

Le modifiche apportate al Senato

Contratto a tempo determinato (articolo 1 e 2-bis)

Finalità dell'intervento

E' stata modificata la disposizione introduttiva volta a chiarire le finalità dell'intervento normativo d'urgenza, richiamando espressamente l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare e, in particolare, chiarendo che il decreto-legge interviene sulla disciplina del contratto a termine nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro.

Tetto legale del 20% e relativa disciplina transitoria

E' stato previsto che il **superamento del limite del 20%** comporta una **sanzione amministrativa** pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno (si ricorda che il testo originario del decreto-legge non prevedeva alcuna conseguenza per il superamento del tetto, mentre nel testo approvato dalla Camera era prevista la trasformazione in contratti a tempo indeterminato). Gli introiti derivanti dalle sanzioni vanno ad alimentare il Fondo sociale per occupazione e formazione. Inoltre, è stato stabilito che il tetto legale del 20% non trova applicazione nel **settore della ricerca**, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Per quanto concerne **la disciplina transitoria (articolo 2-bis)** è stato previsto che l'obbligo di adeguamento al tetto legale del 20%, previsto a decorrere dal 2015, operi a condizione che la **contrattazione collettiva** (deve intendersi **anche aziendale o territoriale**) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.

Diritto di precedenza nelle successive assunzioni

Si precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell'atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto (il testo approvato dalla Camera prevedeva "una comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione").

Apprendistato (articolo 2 e 2-bis)

Stabilizzazione apprendisti

E' stato innalzato da 30 a 50 dipendenti la soglia dimensionale di impresa oltre la quale trova applicazione l'obbligo di stabilizzazione di una quota di apprendisti (20%) ai fini di nuove assunzioni in apprendistato.

Apprendistato per attività stagionali

Viene consentito, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, che i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedano specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Formazione pubblica

Si prevede che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'**offerta formativa pubblica**, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle [linee guida](#) adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014 (*il testo approvato dalla Camera stabiliva che l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con l'offerta formativa pubblica venisse meno nel caso in cui la Regione non comunicasse le modalità per usufruirne entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro con l'apprendista*).

Formazione in azienda studenti scuole superiori

Nell'ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016 (previsto dall'articolo 8-bis, comma 2, del DL n.104/2013), con possibilità di stipulare contratti di apprendistato anche in deroga al limite di 17 anni di età previsto dalla normativa vigente, viene precisato che tale offerta formativa è rivolta, in particolare, agli **studenti degli istituti professionali**.

Elenco anagrafico dei lavoratori (articolo 3)

Con riferimento all'attestazione dello stato di disoccupazione, è stato specificato che la presentazione del soggetto presso un servizio pubblico per l'impiego possa essere sostituita dall'invio della dichiarazione (che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa) da parte dell'interessato mediante **posta elettronica certificata**.